

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO

L'ASSESSORE ANZIANO
f.to Giovanni Maria Milia

IL PRESIDENTE
f.to Omar Aly Kamel Hassan

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa Emanuela Stavole



ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Il Segretario Comunale

attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per quindici giorni consecutivi decorrenti dal 17.03.2020 al 01.04.2020, prot. n.713, e contestualmente trasmessa al Responsabile del Servizio e all'Ufficio competente.

MODOLO, lì 17.03.2020

Il Segretario Comunale
f.to Dott.ssa Emanuela Stavole



COMUNE DI MODOLO

Provincia di Oristano

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

n. 32 del 10 Marzo 2020

Oggetto: Determinazione tariffe servizio idrico per l'anno 2020.

L'anno duemila venti, il giorno dieci del mese di marzo alle ore 17,30 nella sala delle adunanze del Comune di Modolo, si è riunita, convocata nei modi e termini di legge, la Giunta Comunale, con l'intervento dei Signori:

OMAR ALY KAMEL HASSAN	Presidente	Presente
GIOVANNI MARIA MILIA	Vice Sindaco	Presente
MANUELA CALARESU	Assessore	Assente
MAURO SIAS	Assessore	Presente

e con l'assistenza del Segretario Comunale Dr. ssa Emanuela Stavole.

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, invita la Giunta a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno, premettendo che, sulla proposta della presente deliberazione, hanno espresso parere favorevole:

- il Responsabile del Servizio interessato in ordine alla sola regolarità tecnica (art. 49, c.1, del T.U. n. 267/2000 e successive modificazioni);
- il Segretario Comunale (artt. 49, c. 2, e 97, c. 4.b, del T.U. n. 267/2000 e successive modificazioni); per quanto concerne la regolarità tecnica;
- il Responsabile di Ragioneria, in ordine alla regolarità contabile (art. 49, c. 1 del T.U. n. 267/2000 e successive modificazioni).

 **COMUNE DI MODOLO**
PER COPIA CONFORME
ALL'ORIGINALE

Modolo, lì

17/03/2020

Stavole



COMUNE DI MODOLO
Provincia di Oristano

Pubblicato dal 17/03/20 al 01/04/2020

N° 77

Il Messo Comunale

Stavole

LA GIUNTA COMUNALE

Considerato che l'articolo 21 del decreto legge n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito con Legge n. 214 del 22 dicembre 2011, ha conferito all'Autorità per l'energia elettrica il gas e il servizio idrico (di seguito AEEGSI) le funzioni di regolazione e controllo in materia di servizi idrici;

Considerato che il DPCM del 20.07.2012 GU n. 231 del 3-10-2012, "Individuazione delle funzioni dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas attinenti alla regolazione e al controllo dei servizi idrici, ai sensi dell'articolo 21, comma 19 del decreto-legge del 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214", all'articolo 3, comma 1, descrive puntualmente le funzioni attinenti alla regolazione e al controllo dei servizi idrici trasferite *ex lege* all'Autorità, comprese le disposizioni in tema di tariffe di cui ai punti d), e) ed f);

Viste le delibere emanate in tema di tariffe dall'Autorità per l'Energia Elettrica, il Gas e il Sistema Idrico, n. 347/2012, 585/2012, 88/13, 643/2013, dalle quali discendono gli obblighi relativi al metodo tariffario per il periodo regolatorio 2012-2015 ed alle relative raccolte dati;

Considerato che il comune di Modolo per il periodo regolatorio 2012-2015 è stato assoggettato a determinazione tariffaria d'ufficio con Delibera n. 577/2014/R/idr del 20 novembre 2014 pubblicata dall'Autorità per l'Energia elettrica, il gas e il sistema idrico "Esclusione dall'aggiornamento tariffario, nonché determinazione d'ufficio delle tariffe del servizio idrico per le annualità 2012, 2013, 2014 e 2015" in quanto non adempiente alle raccolte tariffe relative ai bienni 2012-2013/2014-2015;

Considerato che nonostante il comune abbia adempiuto tardivamente alle raccolte tariffe 2012-2013/2014-2015, inviando all'AEEGSI in data 20/05/2015 i dati utili alla predisposizione tariffaria 2012-2015 tramite il sistema extranet dell'Autorità, in attesa di approvazione del Theta applicabile relativo all'esclusione dall'aggiornamento tariffario, il comune ha applicato per gli anni 2012-2015 in via provvisoria le tariffe 2012 ridotte del 10%;

Vista la Delibera 664/2015 del 28/12/2015 "Approvazione del metodo tariffario idrico per il secondo periodo regolatorio MTI - 2" ed allegato A "METODO TARIFFARIO IDRICO 2016-2019 MTI -2 Schemi regolatori" che disciplina il metodo tariffario idrico per il periodo 2016-2019;

Considerato che il metodo tariffario stabilito dall'AEEGSI per gli anni dal 2016 al 2019 consiste nel determinare le tariffe da utilizzarsi in ciascun anno mediante l'applicazione del moltiplicatore Teta approvato dall'EGAS e dall'AEEGSI (per ciascun anno) alle tariffe 2015;

Considerato che il comune di Modolo in data 03/05/2016 ha inviato all'Ente di governo d'ambito delle Sardegna, ai sensi del comma 7.2 della deliberazione AEEGSI n. 664/15/R/idr necessari all'aggiornamento dello schema regolatorio secondo il metodo MTI-2 di cui all'allegato A della medesima deliberazione sottoponendo all'EGAS all'EGAS l'accertamento, in esito alle procedure avviate dall'Ente di governo d'ambito per la verifica dei requisiti di salvaguardia di cui all'articolo 147 comma 2bis lettere a) e/o b) del decreto legislativo 152/2006, delle eventuali cause di esclusione dall'aggiornamento tariffario di cui ai commi 10.1 e 10.4 della medesima delibera 664/2015.

Considerato che il comune ha inviato all'ARERA in data 18/08/2016 ai sensi del comma 7.5 della deliberazione AEEGSI n. 664/15/R/idr l'istanza di cui al punto precedente;

Considerato che ad oggi sono trascorsi i termini per il silenzio assenso di cui al comma 7.6 (30 giorni dalla data dell'invio all'ARERA) si intende accolta l'istanza presentata ai sensi del comma 7.5;



Visto che l'articolo 9 della deliberazione 664/2015 "Applicazione dei corrispettivi all'utenza" dispone che a decorrere dal 1° gennaio 2016 i gestori del servizio idrico integrato, sono tenuti ad applicare le seguenti tariffe massime:

- a) fino alla predisposizione delle tariffe da parte degli Enti di governo dell'ambito o altro soggetto competente, le tariffe calcolate sulla base del moltiplicatore tariffario risultante dal Piano Economico-Finanziario già approvato nell'ambito delle vigenti predisposizioni tariffarie;
- b) a seguito della predisposizione da parte degli Enti di governo dell'ambito o altro soggetto competente, oppure del perfezionarsi del silenzio-assenso di cui al comma 7.6, e fino all'approvazione da parte dell'Autorità, le tariffe predisposte dall'Ente di governo dell'ambito o dal citato soggetto competente oppure dal medesimo accolte a seguito del perfezionarsi del citato silenzio assenso, e comunque nel rispetto del limite di prezzo di cui al comma 3.2 anche nei casi in cui venga presentata istanza ai sensi del comma 3.4;
- c) a seguito dell'approvazione delle tariffe da parte dell'Autorità, le tariffe dell'anno 2015 moltiplicate, con riferimento all'anno 2016, per il valore Θ^{2016} approvato dall'Autorità, ovvero con riguardo alle annualità 2017, 2018 e 2019, le tariffe dell'anno 2015 moltiplicate rispettivamente per i valori Θ^{2017} , Θ^{2018} e Θ^{2019} approvati dall'Autorità medesima.

- Vista la Delibera 580/2019 del 27/12/2019 "Approvazione del metodo tariffario idrico per il terzo periodo regolatorio MTI-3" ed allegato A "METODO TARIFFARIO IDRICO 2020-2023 MTI -3 Schemi regolatori" che disciplina il metodo tariffario idrico per il periodo 2020-2023;
- **Visto che** l'articolo 7 della deliberazione 580/2019 "Applicazione dei corrispettivi all'utenza" dispone che a decorrere dal 1° gennaio 2020 i gestori del servizio idrico integrato, sono tenuti ad applicare le seguenti tariffe massime:

- a) fino alla predisposizione delle tariffe da parte degli Enti di governo dell'ambito altro soggetto competente, le tariffe calcolate sulla base del moltiplicatore tariffario risultante dal Piano Economico-Finanziario già approvato nell'ambito delle vigenti predisposizioni tariffarie;
- b) a seguito della predisposizione da parte degli Enti di governo dell'ambito altro soggetto competente, oppure del perfezionarsi del silenzio-assenso di cui al comma 5.6, e fino all'approvazione da parte dell'Autorità, le tariffe predisposte dall'Ente di governo dell'ambito dal citato soggetto competente oppure dal medesimo accolte a seguito del perfezionarsi del citato silenzio assenso, e comunque nel rispetto del limite di prezzo di cui al comma 4.5 anche nei casi in cui venga presentata istanza ai sensi del comma 4.6;
- c) a seguito dell'approvazione delle tariffe da parte dell'Autorità, le tariffe dell'anno 2019 moltiplicate, con riferimento all'anno 2020, per il valore Θ^{2020} approvato dall'Autorità, ovvero con riguardo alle annualità 2021, 2022 e 2023, le tariffe dell'anno 2019 moltiplicate rispettivamente per i valori Θ^{2021} , Θ^{2022} e Θ^{2023} approvati dall'Autorità medesima;

Considerato che:

- La raccolta tariffe 2020-2023 non è stata ancora predisposta in quanto, la scadenza fissata per il termine del 30/04/2020 ai sensi dell'articolo 5.3 della delibera 580/2019 è stata prorogata al termine del 30/06/2020 (per gli Egas).
- Il theta limite applicabile per gli anni 2016-2016 era il seguente:

SVILUPPO DEL MOLTIPLICATORE TARIFFARIO applicabile (nelle more dell'approvazione AEEGSI)					
	UdM	2016	2017	2018	2019
Limite al moltiplicatore tariffario	n. (3 cifre decimali)	1,060	1,124	1,191	1,262
VRG ² (coerente con Θ applicabile)	euro	20.079	20.240	21.455	22.742
Θ ³ applicabile	n. (3 cifre decimali)	1,060	1,124	1,191	1,262

- Sino all'anno 2019 il comune non ha mai incrementato le tariffe adottando un theta provvisorio pari a 1.

- l'impossibilità di continuare ad applicare il Theta 1 in quanto non si otterrebbe la copertura integrale dei costi e delle uscite, necessaria per il rispetto delle norme di contabilità pubblica;
- verrà inviata all'EGAS entro un termine congruo per il rispetto della scadenza del 30/06/2020 (30/05/2020) l'istanza tariffaria 2020-2023 affinché non si ricada nei casi di determinazione d'ufficio;
- Non si ricade nelle cause di esclusione dall'aggiornamento tariffario di cui all'articolo 8 della Del. 580/2019, che ricondurrebbero ad un Theta applicabile pari ad 1 (tariffe invariate);

Visto quanto sopra,

Il comune stabilisce di deliberare per l'anno 2020 in via provvisoria e prudenziale l'applicazione delle tariffe 2015 (ante riduzione) incrementate del theta pari a 1,1 (theta nei limiti del theta calcolato per l'anno 2017 e non applicato).

Considerata inoltre, la Deliberazione dell'Autorità per l'Energia elettrica, il gas e il sistema idrico 16 gennaio 2013 n. 6/2013/r/com "disposizioni in materia di agevolazioni tariffarie e rateizzazione dei pagamenti per le popolazioni colpite dagli eventi sismici verificatisi nei giorni del 20 maggio 2012 e successivi" che all'articolo 24 comma 1 istituisce a decorrere dall'1 gennaio 2013 la componente tariffaria UI1 per la perequazione dei costi relativi ai servizi di acquedotto, fognatura e depurazione, espressa in centesimi di euro per metro cubo ed applicata a tutte le utenze del servizio idrico integrato come maggiorazione ai corrispettivi di acquedotto, di fognatura e di depurazione;

Considerata la deliberazione 21 novembre 2013 n. 529/2013/r/com che all'articolo 2 aggiorna a decorrere dal 01 Gennaio 2014 il valore della componente UI1 ponendolo pari a 0,4 centesimi di euro/metro cubo (0,004 €/mc)

Considerato infine che l'articolo 33.1 della delibera 664/15, istituisce a decorrere dall'1 gennaio 2016 la componente tariffaria UI2 per la promozione della qualità contrattuale dei servizi di acquedotto, fognatura e depurazione, espressa in centesimi di euro per metro cubo ed applicata a tutte le utenze del servizio idrico integrato come maggiorazione ai corrispettivi di acquedotto, di fognatura e di depurazione.

Considerato che l'Autorità aggiorna la componente UI2 di cui al comma 33.1 con cadenza semestrale, in relazione al fabbisogno del Conto di cui al successivo comma 33.4, e che dal 01-01-2018 con delibera 918/2017 articolo 9.5 il valore della componente UI2 è stato aggiornato ponendolo pari a 0,9 centesimi di euro/metro cubo (0,009 €/mc)

Considerato infine che l'Articolo 9.1 allegato A (TIBSI) alla delibera deliberazione 897/2017/R/IDR, istituisce a decorrere dall'1 gennaio 2018 la componente tariffaria UI3 per la per la perequazione dei costi relativi all'erogazione del bonus sociale idrico, e con applicazione ai servizi di acquedotto, espressa in centesimi di euro per metro cubo ed applicata alle utenze del servizio idrico integrato non beneficiare di Bonus sociale, come maggiorazione ai corrispettivi di acquedotto.

Considerato che l'Autorità aggiorna la componente UI3 di cui al comma 9.1 con cadenza semestrale, in relazione al fabbisogno del Conto, e che dal 01-01-2018 con articolo 10.1-10.2 il valore della componente UI3 è stato aggiornato ponendolo pari a 0,5 centesimi di euro/metro cubo (0,005 €/mc). **Considerato che** dal 01/01/2020 la componente UI3 stabilita con Articolo 9.1 allegato A (TIBSI) alla delibera deliberazione 897/2017/R/IDR, aggiornata con delibera 918/2017 articolo 10.1-10.2 come modificati dalla deliberazione 3/2020/R/IDR verrà applicata anche al servizio di depurazione e fognatura

Considerato infine che con deliberazione ARERA 580/2019 articolo 30.1 a decorrere dall'1 gennaio 2020 è istituita la componente perequativa UI4 volta all'alimentazione e alla copertura dei costi di gestione del Fondo di garanzia delle opere idriche di cui all'articolo 58 della legge 221/2015, espressa in centesimi di euro

per metro cubo ed applicata a tutte le utenze del servizio idrico integrato come maggiorazione ai corrispettivi di acquedotto, di fognatura e di depurazione.

Considerato che l'Autorità aggiorna la componente UI4 con cadenza semestrale, in relazione al fabbisogno del Conto, e che con delibera ARERA 580/2019 comma 30.1 a decorrere dal 01/01/2020 il valore della componente UI4 è stato posto pari a 0,4 centesimi di euro/metro cubo (0,004 €/mc).

Premettendo che la decisione assunta con il presente atto, è da considerarsi non definitiva, in quanto potrebbe ritenersi necessario intervenire ulteriormente a conguaglio, in conseguenza alla futura approvazione da parte dell'AEEGSI del Theta applicabile o dell'esclusione dall'aggiornamento tariffario, o comunque in conseguenza dei casi di cui al comma 7.1 lettere a) o b).
Con voti unanimi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

1. **Di determinare** le tariffe del servizio idrico integrato relative all'anno 2020, in via provvisoria sino all'approvazione della predisposizione tariffaria 2020-2023 da parte dell'Egas (o del perfezionarsi del silenzio assenso) e conseguentemente da parte dell'AEEGSI, in coerenza con quanto stabilito con delibera 580/2019 dall'Autorità per i servizi energetici ed ambientali, come rappresentate nello schema allegato A, nella misura delle tariffe deliberate da codesto comune per l'anno 2012 moltiplicate per il Theta 1,1.
2. **Di applicare ai servizi di acquedotto, fognatura e depurazione** la Componente tariffaria UI1 per la perequazione dei costi relativi ai servizi di acquedotto, fognatura e depurazione pari a 0,004 €/mc
3. **Di applicare ai servizi di acquedotto, fognatura e depurazione** la Componente tariffaria UI2 per la promozione della qualità contrattuale dei servizi di acquedotto, fognatura e depurazione pari a 0,009 €/mc
4. **Di applicare ai servizi di acquedotto, fognatura e depurazione** la Componente tariffaria UI3 per la perequazione dei costi relativi all'erogazione del bonus sociale idrico pari a 0,005 €/mc
5. **Di applicare ai servizi di acquedotto, fognatura e depurazione** la Componente tariffaria UI4 finalizzata all'alimentazione e alla copertura dei costi di gestione del Fondo di garanzia delle opere idriche di cui all'articolo 58 della legge 221/2015 pari a 0,004 €/mc.
6. **Di dichiarare**, ai sensi dell'art. 134 del D. Lgs. 267/2000 -TUEL, l'immediata esecutività della presente deliberazione